XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, BITONCI, MORRONE, ANDREUZZA, BAGNAI, BILLI, BISA, DARA, FURGIUELE, GUSMEROLI, NISINI, ZIELLO

Disposizioni per la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'industria ceramica nazionale

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! – L'Italia è il Paese delle eccellenze. Il *made in Italy* è da sempre sinonimo di qualità non solo per il pregio e la peculiarità dei prodotti utilizzati, ma anche per la competenza e l'esperienza che caratterizzano ciascun comparto produttivo.

Tra i molti settori che compongono il tessuto produttivo della penisola, l'industria ceramica ricopre un ruolo centrale; la finalità della presente proposta di legge, quindi, è quella di introdurre disposizioni per il rilancio e la valorizzazione del settore medesimo.

La ceramica italiana ha registrato una buona crescita nel 2021 con ottimi risultati dovuti anche all'allentamento delle restrizioni connesse alla pandemia: le vendite totali, pari a 458 milioni di metri quadrati, rappresentano una crescita del 12 per cento rispetto all'anno 2019 e l'Italia ha conseguito una crescita complessiva pari al 9 per cento a conferma della grande esperienza e della forte competitività del settore che gli ha consentito di resistere alle conseguenze negative dell'emergenza da COVID-19.

Il dato relativo alla crescita non deve, però, far pensare che il settore dell'industria ceramica sia esente dalla necessità di interventi di tutela e di sostegno. L'incremento delle vendite è dovuto, infatti, a numerosi e diversi fattori, comprese anche le oscillazioni del mercato legate all'emergenza da COVID-19, e potrebbe non durare a lungo. Proprio per tali ragioni, appare necessario lo sviluppo di progetti che consentano a tale comparto altamente specialistico e di nicchia di crescere ulteriormente e di avere nuove prospettive per il futuro.

A tale riguardo, risulta certamente necessario fornire al settore nuova linfa e nuove competenze, accrescendo la capacità dei giovani di conoscere il mondo dell'industria ceramica e di diventarne parte attiva in veste di lavoratori e di produttori. È fondamentale, pertanto, investire sulla formazione quale leva per consolidare tale comparto in cui l'età media dei lavoratori è molto elevata, al fine di garantire la continuità della produzione e il mantenimento del *know-how*.

In Italia ci sono numerose sperimentazioni nell'ambito dei percorsi di studio volte a realizzare un investimento sulle giovani generazioni nel settore dell'industria ceramica. Si tratta, fino ad oggi, di esperienze isolate, frutto della volontà di singoli insegnanti o di politiche attuate a livello locale che hanno inteso incentivare le conoscenze tipiche di tale settore.

Si ritiene, quindi, doveroso affrontare la materia a livello centrale e introdurre una disciplina unitaria, demandando ai Ministeri competenti l'elaborazione dei programmi e l'individuazione dei percorsi più idonei da seguire.

Il comparto dell'industria ceramica vale circa 6,5 miliardi di euro, le esportazioni sono superiori all'80 per cento del fatturato, le imprese in attività sono 287, con 28.400 addetti diretti; ne deriva, pertanto, la necessità di sostenere tale settore per garantirgli un solido futuro nel mercato nazionale e internazionale.

Si ricorda, inoltre, che l'industria ceramica, pur essendo fortemente energivora, utilizza il gas solo per trenta minuti nella fabbricazione del prodotto che avrà, invece, una durata di oltre 40 o 50 anni. Si tratta, quindi, di un settore produttivo orientato alla sostenibilità e perfettamente in linea con gli obiettivi in materia di emissioni industriali e di consumi di energia imposti anche dall'Unione europea.

Sulla base delle richiamate considerazioni, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, la finalità di riconoscere alle imprese di produzione del settore dell'industria ceramica il carattere di imprese di

interesse nazionale e strategico, di valorizzare i lavoratori di tali imprese che intraprendono percorsi di formazione professionalizzanti nel settore dell'industria ceramica e nella filiera manifatturiera e di applicare incentivi e misure di sostegno al settore medesimo mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare, nel caso di assunzioni, nuove o esistenti, di lavoratori subordinati che abbiano completato la formazione prevista.

L'articolo 2 individua gli specifici settori industriali e il tipo di produzione realizzata dalle imprese del settore dell'industria ceramica affinché ad esse sia riconosciuto il carattere di imprese di interesse nazionale e strategico.

Gli articoli 3 e 4 prevedono la elaborazione di percorsi di formazione professionalizzanti e universitaria nel settore dell'industria ceramica, demandando a un decreto, rispettivamente, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi e dei livelli di formazione più idonei.

L'articolo 5 prevede l'applicazione di un regime fiscale agevolato in favore dell'impresa che assume o abbia assunto personale in possesso delle qualifiche conseguite nei percorsi di formazione disciplinati dalla legge.

L'articolo 6 istituisce una cabina di regia, denominata « Comitato per l'industria ceramica », con il compito di razionalizzare, di semplificare e di unificare le diverse iniziative per la tutela, lo sviluppo e la promozione del comparto dell'industria ceramica, di gestire i rapporti con gli enti locali e con le istituzioni competenti per garantire lo sviluppo delle imprese di interesse nazionale e strategico nel settore dell'industria ceramica di cui all'articolo 2 e il perseguimento delle finalità della legge nonché di coordinare l'utilizzo delle risorse economiche disponibili sulla base di principi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento delle imprese di produzione del settore dell'industria ceramica quali imprese di interesse nazionale e strategico, la valorizzazione dei lavoratori che intraprendono percorsi di formazione nel settore dell'industria ceramica e nella relativa filiera manifatturiera, il sostegno al settore dell'industria ceramica mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali applicabile, in particolare, ai lavoratori subordinati, di nuova assunzione o già assunti dalle imprese, che abbiano completato un percorso di formazione disciplinato dalla medesima legge.

Art. 2.

(Imprese di interesse nazionale e strategico nel settore dell'industria ceramica)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono riconosciute come imprese di interesse nazionale e strategico nel settore dell'industria ceramica le imprese costituite in forma individuale o collettiva che hanno sede legale e operativa in Italia e che svolgono in misura prevalente le seguenti attività:
- *a)* fabbricazione di materiali refrattari (codice ATECO 23.20);
- *b)* fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice ATECO 23.31);
- c) fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta (codice ATECO 23.32);
- *d)* fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (codice ATECO 23.41);
- *e)* fabbricazione di articoli sanitari in ceramica (ATECO 23.42);

- f) fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice ATECO 23.44).
- 2. Alle imprese riconosciute di interesse nazionale e strategico ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Art. 3.

(Formazione professionalizzante nel settore dell'industria ceramica)

- 1. Al fine di garantire lo sviluppo del settore dell'industria ceramica, di aumentare la competenza e la specializzazione dei lavoratori del medesimo settore e di incentivare la crescita professionale dei giovani garantendo il loro accesso a nuovi posti di lavoro, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un percorso di formazione professionalizzante nel settore dell'industria ceramica da integrare nei corsi offerti dagli Istituti tecnici superiori e provvede all'aggiornamento delle qualifiche delle figure tecnico-professionali.
- 2. I corsi di cui al comma 1 sono incentrati sulla conoscenza e sull'utilizzo delle nuove tecnologie connesse al processo « Industria 4.0 » nonché sullo sviluppo delle competenze abilitanti all'utilizzo di materiali e di strumenti che assicurino la sostenibilità della produzione e la competitività delle imprese del settore dell'industria ceramica nel mercato di riferimento.

Art. 4.

(Formazione universitaria nel settore dell'industria ceramica)

1. Al fine di garantire lo sviluppo del settore dell'industria ceramica, di aumentare la competenza e la specializzazione dei lavoratori del medesimo settore nonché di

consolidare le competenze dei laureati, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un programma per il potenziamento dei percorsi di formazione universitaria del primo e del secondo ciclo nelle materie afferenti al settore dell'industria ceramica.

Art. 5.

(Regime fiscale agevolato)

1. Alle imprese riconosciute di interesse nazionale e strategico ai sensi dell'articolo 2 si applicano, per un periodo di tre anni, le vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per il personale subordinato, assunto o di nuova assunzione, in possesso dei titoli rilasciati e delle competenze sviluppate al termine dei percorsi di formazione di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Istituzione del Comitato per l'industria ceramica)

- 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento, l'integrazione e la semplificazione delle misure per il settore dell'industria ceramica nonché il perseguimento delle finalità previste all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato per l'industria ceramica, avente le seguenti funzioni:
- *a)* razionalizzazione e semplificazione delle misure di sostegno per l'industria ceramica:
- *b)* predisposizione di iniziative per la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'industria ceramica e unificazione delle iniziative attivate nei medesimi ambiti;
- c) raccordo con gli enti locali e le istituzioni competenti per garantire lo sviluppo delle imprese di interesse nazionale e strategico nel settore dell'industria ceramica di cui all'articolo 2 e il perseguimento

delle finalità della presente legge di cui all'articolo 1;

- d) destinazione delle risorse finanziarie disponibili sulla base di principi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1 è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Il Comitato è composto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, da rappresentanti delle imprese di produzione ceramica iscritte all'anagrafe delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per la restante parte, da rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali.
- 4. L'incarico dei componenti del Comitato ha durata triennale ed è rinnovabile.
- 5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni, emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





19PDL0003000